



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 85 DEL 25-07-2011	OGGETTO: Individuazione area parcheggio da destinare a occupazione permanente di suolo pubblico per il servizio noleggio con conducente
--	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore 12:30, nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

MELONI ROBERTO	SINDACO	P
PUSCEDDU MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MARROCCU NATALIA	ASSESSORE	P
MARCEDDU CLAUDIO	ASSESSORE	P
CASULA FILIPPO	ASSESSORE	P
Presenti		Assenti
5		0

Presiede l'adunanza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO** nella sua qualità di **SINDACO**. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCIOTTA DANIELE**. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto notarile Rep. 17.276 del 01/06/2011 di cessione e vendita dell'azienda commerciale di proprietà della sig.ra Gianna Podda al Sig. Fabrizio Morelli avente ad oggetto l'attività di autonoleggio da rimessa con conducente, munita dell'autorizzazione n. 1 del 14/11/2001 prot. n. 7974 rilasciata dal Comune di Serdiana a nome della ditta Podda Gianna, corrente in Serdiana presso il piazzale dei F.lli Pinna, via "Is Arrocheddas";

VISTA la richiesta del Sig. Morelli Fabrizio, pervenuta il 12 Luglio 2011 e annotata al protocollo n. 4252, in qualità di titolare della ditta omonima Sol.Y.Mar. di Fabrizio Morelli con sede legale a Cagliari, "Molo Sanità Stazione Marittima", nella quale il Sig. Morelli richiede l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per il parcheggio del pulmino FORD TRANSIT targato BP 064 RT, adibito a Servizio noleggio con conducente;

FATTO presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 15/01/1992, n. 21 e s.m.i "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

VISTA la comunicazione inviata alla ditta Sol.Y.Mar. di Fabrizio Morelli dal Servizio Assetto Territoriale del 19/07/2011 prot. n. 4386 di una richiesta chiarimenti sulla sede operativa dell'esercizio indicata in via Emilo Lussu n. 3 a Serdiana;

VISTA la nota di risposta della ditta predetta del 22/07/2011 prot. n. 4450, in cui viene chiarito che la sede operativa del vettore è situata in Serdiana nella via Emilio Lussu al n.3 e dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali con contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 23/06/2011 al n° 3389;

DATO atto che nel Comune di Serdiana non esiste un servizio Taxi, per cui l'attività di servizio noleggio con conducente proposta dalla ditta in argomento può sostituire appieno la predetta;

VISTO l'art. 23 del "*Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autoveicolo fino a nove posti*", approvato con deliberazione n. 12/2006 dall'Assemblea generale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e modificato con deliberazione n. 14/2007, il quale al p.1 e 2 prevede "*Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza*" "*Le località di stazionamento sono individuate dall'organo competente delle singole Amministrazioni comunali. Esse non devono essere coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea*";

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano con nota protocollo n. 4406 del 20/07/2011 col

quale, tra l'altro, si ricorda che, secondo l'art. 23 del citato Regolamento dell'Unione, la località di stazionamento deve essere individuata dai singoli Comuni dell'Unione;

DATO atto che il traffico veicolare non dovrà essere ostacolato dalla localizzazione del suddetto parcheggio riservato all'occupazione permanente di suolo pubblico;

VISTO il vigente regolamento T.O.S.A.P, che prevede una tariffa annua di € 23,00 a mq. Per "Occupazioni permanenti con autovetture adibite a Trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate";

ACQUISITO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UNANIME DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di individuare la seguente area: **Viale Repubblica**, in aderenza alla fermata dei BUS, per il parcheggio riservato della autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 23 p. 2 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autoveicolo fino a nove posti", adottato dall'A.G. dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano in data 28.09.2006 e modificato con atto n.14 del 3.7.2007.
- 2) di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Assetto Territoriale

PARERE: Regolarita' tecnica

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
P.E. MARCO LOCCI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 02.08.2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA COPIA

--

